

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE APPLICATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Articolo 1. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative a violazioni per le quali è competente la Camera di commercio, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari previste per specifiche fattispecie sanzionatorie.

Articolo 2. PROCEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

A) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE/R.E.A.

Tutte le imprese sono tenute a presentare le istanze di iscrizione o di deposito al Registro delle Imprese (R.I.), ovvero le denunce di dati economici al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), nei termini stabiliti dalle norme di legge.

Nei casi di violazione, e dunque di omessa o tardiva domanda, e per le denunce R.E.A. anche nel caso di denuncia non veritiera, l'ufficio del Registro delle Imprese è tenuto ad emettere un verbale di accertamento e a notificarlo ai sensi di legge.

B) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IMPRESE ARTIGIANE

L'ufficio competente alla tenuta della sezione speciale per l'annotazione della qualifica artigiana provvede ad accertare le violazioni di cui all'art. 25 della legge regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e alla conseguente notifica. Gli accertamenti conseguenti alle iscrizioni e denunce al registro delle imprese e al rea dei soggetti annotati nella sezione speciale artigiana sono disciplinati dalla lettera A).

C) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI INSTALLAZIONE IMPIANTI

Le imprese abilitate all'installazione impianti, al termine dei lavori, devono rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e depositarne una copia allo sportello unico per l'edilizia del comune nel cui territorio l'impianto è stato realizzato.

Il Comune trasmette alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l'impresa, copia della dichiarazione affinché provveda ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro Imprese ed, accertate le eventuali violazioni, notifici all'impresa il verbale di accertamento della violazione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81.

D) ACCERTAMENTO DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di commercio svolge attività di vigilanza sulle normative relative alla metrologia legale quali ad esempio quelle inerenti agli strumenti di misura, ai preconfezionati, ai soggetti iscritti al registro metalli preziosi.

Analoga attività viene svolta relativamente alla sicurezza e conformità di alcuni prodotti, quali ad esempio il materiale elettrico a bassa tensione, i giocattoli, alcuni dispositivi di protezione individuale, prodotti tessili e sulle informazioni fornite ai consumatori nell'ambito della commercializzazione di auto nuove (in particolare consumo carburante e emissioni CO2).

Inoltre, spettano alla Camera di commercio compiti di vigilanza nei confronti degli agenti di affari in mediazione sul rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 39/1989 e successive modificazioni.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni amministrative vengono redatti verbali di accertamento e, se del caso, verbali di sequestro amministrativo ai sensi della legge 689/81 che vengono regolarmente contestati o notificati ai trasgressori e agli obbligati in solido.

Articolo 3. RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE NEI CASI PREVISTI DALL'ART.2 LETT.A)

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 689/81, la responsabilità della violazione è personale e qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuno è tenuto a rispondere della propria azione o omissione.

Le sanzioni nei casi previsti all'art. 2, lettera A) – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE/R.E.A. - si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti:

- a chiedere un'iscrizione o ad effettuare un deposito al Registro Imprese
- a presentare una denuncia al R.E.A.

In forza dei suddetti principi, le sanzioni si applicano ai soggetti obbligati in carica al momento della commissione della violazione.

Se il soggetto obbligato a presentare un'istanza al Registro delle Imprese è il Notaio o un altro soggetto cui la legge pone l'obbligo (consulente, commercialista...), le sanzioni si applicano a questi in forza dell'articolo 2194 c.c.

In presenza delle suddette violazioni la responsabilità delle persone a cui la legge pone l'obbligo di domanda non viene meno in presenza di clausole statutarie che stabiliscono comportamenti diversi: tali regole possono avere solo rilevanza organizzativa interna all'impresa.

Articolo 4. RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE NEI CASI PREVISTI DALL'ART.2 LETTERE B), C) E D)

Nei casi previsti all'art. 2, lettere B), C) e D) le sanzioni si applicano:

- 1) nel caso di imprese individuali al titolare;
- 2) nel caso di società al legale rappresentante o a uno dei legali rappresentanti secondo i criteri che, allorquando necessario, verranno stabiliti da ciascuna Area organizzativa tramite disposizione del dirigente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo fanno fede le risultanze del RI e del REA.

Articolo 5. TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/81 la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente oppure, in mancanza, deve essere notificata tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido, nel termine di 90 giorni se residente in Italia o di 360 se residente all'estero.

Soltanto per le violazioni conseguenti a domande presentate all'Ufficio del Registro delle Imprese che comportano un incasso camerale è possibile la contestazione immediata con prelievo diretto, tramite Telemaco, da parte dell'ufficio dell'importo dovuto in misura ridotta, esclusivamente nel caso in cui l'impresa ne faccia esplicita richiesta nell'istanza e che la stessa risulti corrispondente all'accertamento.

Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall'accertamento della violazione, ossia dalla data in cui l'accertatore constata il fatto illecito, che per le istanze presentate al R.I. e al R.E.A. è la data di evasione del protocollo.

Per le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 2 lett. C), poiché vengono trasmesse alla Camera di commercio dai Comuni competenti, la data di accertamento coincide con la data del protocollo camerale di arrivo.

Nei casi di omissione della domanda, il termine per la notifica decorre:

- dall'evasione del protocollo d'ufficio con conseguente immissione dei dati nel contesto della visura, secondo legge, a seguito di un provvedimento del Conservatore, del Giudice del Registro o della Commissione Regionale per l'Artigianato;
- dal giorno successivo al termine ultimo dato, dall'Ufficio del registro delle imprese o dalla legge, al soggetto obbligato per la regolarizzazione della propria posizione.

Per la contestazione delle violazioni agli obblighi previsti dalla legge 39/89, la data di accertamento coincide con la data del protocollo camerale in entrata delle controdeduzioni inviate dall'agente immobiliare a seguito dell'avvio (d'ufficio o su istanza di parte) di un procedimento disciplinare nei suoi confronti oppure, in caso di mancata presentazione delle controdeduzioni, dalla scadenza del termine dato per presentarle.

Articolo 6. SCRITTI DIFENSIVI E AUDIZIONE PERSONALE

L'interessato può presentare al Settore della Camera di commercio di Torino con funzioni di Autorità competente a proseguire il procedimento sanzionatorio (di seguito "competente Settore"), scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando copia del verbale di accertamento ed eventuale ulteriore documentazione a mezzo mail o a mezzo posta o personalmente allo sportello. L'audizione è soggetta a resoconto verbale.

Contestualmente può richiedere l'audizione personale che può essere svolta in presenza o in via telematica secondo le modalità stabilite dalle prassi dell'Ente.

Il termine per la presentazione degli scritti difensivi è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.

Nel caso in cui in fase istruttoria emergano elementi sufficienti a determinare l'archiviazione del verbale senza la necessità di sentire l'interessato, l'audizione non verrà svolta.

Se ritenuto necessario il competente Settore potrà richiedere controdeduzioni in merito agli scritti difensivi e/o ulteriori chiarimenti all'organo accertatore che ha emesso il verbale di accertamento.

Articolo 7. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo.

Il suddetto pagamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e può essere effettuato dal soggetto obbligato in solido, liberando così anche il trasgressore, obbligato principale.

Articolo 8. COSTO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Per ogni verbale di accertamento, il trasgressore, oltre all'importo richiesto a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento, stabilite dall'Ente con propria decisione.

Il pagamento può essere eseguito dal soggetto obbligato in solido, liberando così anche il trasgressore.

Articolo 9. ORDINANZA-INGIUNZIONE

In caso di mancato pagamento in misura ridotta nei termini prescritti, gli organi accertatori trasmettono i verbali al competente Settore, allegando la documentazione che comprovi l'avvenuta violazione e la notifica degli stessi.

Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento, verrà emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi e i relativi documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.

Si procederà con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione anche nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia stato correttamente effettuato.

Per ogni ordinanza-ingiunzione, il trasgressore o l'obbligato in solido, se presente, oltre all'importo richiesto, è tenuto a corrispondere le spese previste dall'art. 18 della legge 689/81, stabilite dall'Ente con propria decisione.

Articolo 10. ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Qualora, d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l'accertamento degli organi di vigilanza venga ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, verrà emessa un'ordinanza di archiviazione, che sarà comunicata integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ai sensi di legge.

L'archiviazione verrà altresì disposta in caso di prescrizione, in presenza di vizi nella procedura di accertamento della violazione, in ogni altro caso in cui, al termine dello svolgimento dell'istruttoria, non sussistono elementi sufficienti per poter ravvisare con certezza l'avvenuta violazione.

Rimane in ogni caso ferma la possibilità di agire in sede di autotutela da parte dell'amministrazione.

Articolo 11. ENTITA' DELLE SANZIONI

Per gli accertamenti effettuati dal Registro Imprese inerenti alle violazioni di cui al Codice Civile, gli importi delle sanzioni in sede di ordinanza ingiunzione sono determinati secondo i criteri stabiliti dall'Ente.

Per gli accertamenti relativi alle altre materie di competenza della Camera di Commercio, verranno applicati al caso concreto i principi previsti dall'art. 11 della legge 689/81.

In tutti i casi l'importo della sanzione potrà essere diversamente determinato, con decisione motivata, secondo le valutazioni derivanti dall'esame degli elementi specifici dedotti negli scritti difensivi e/o della fattispecie concreta.

Articolo 12. RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO

Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento il competente Settore che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione può concedere la rateizzazione dell'importo ingiunto nell'ordinanza secondo le modalità stabilite dalla legge 689/81 e successive modificazioni.

Articolo 13. IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le disposizioni previste dall'art. 6 del d. lgs. 150/2011.

Articolo 14. PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge stessa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Le modalità e i termini della prescrizione sono regolati dalle norme del Codice civile.

Articolo 15. PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA CON ISCRIZIONE A RUOLO

Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione senza che sia stato effettuato il pagamento, il Settore competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi del d. lgs. 112/99. Ad avvenuta esecutività del ruolo l'agente della riscossione procederà alla redazione e alla notifica delle cartelle di pagamento per la riscossione della sanzione e delle spese di procedimento non versate, oltre ai relativi interessi.

La rateizzazione dell'importo indicato nella cartella di pagamento può essere richiesta al competente concessionario della riscossione.

Articolo 15 bis. IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi formali propri o di notifica entro 30 giorni dalla notifica presentando ricorso all'autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione (Giudice di Pace o Tribunale in relazione all'importo della cartella o del valore contestato).

Articolo 16. SEQUESTRO E CONFISCA

Nel caso in cui sia stato emesso un verbale di sequestro gli interessati possono proporre ricorso in opposizione secondo le disposizioni dell'articolo 19 della legge 689/1981 e successive modificazioni, al competente Settore.

Sul ricorso in opposizione a sequestro, data la temporaneità dell'istituto, la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

A seguito del sequestro il competente Settore emetterà il provvedimento definitivo disponendo il dissequestro o la confisca dei beni sequestrati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 689/81 e successive modificazioni.

Articolo 16 bis IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DI CONFISCA

Contro l'ordinanza di confisca gli interessati possono proporre ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 150/2011.

Articolo 17. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 18. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 per tutti i procedimenti in corso alla stessa data, previa pubblicazione all'Albo, come previsto dall'art. 48 del vigente Statuto della Camera di commercio di Torino e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale.